



Giunta Regionale della Campania

Allegato 15  
(Punto 3 del dispositivo)

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA – N. 52 DEL 20 NOVEMBRE 2006

**Allegato alla proposta di delibera per il riconoscimento di debito fuori bilancio**

**SCHEDA DI RILEVAZIONE DI PARTITA DEBITORIA EX D.G.R.C. N.1731 DEL 30.10.2006**

N° 15 /2017

DIREZIONE GENERALE 14 -UNITA' OPERATIVA DIRIGENZIALE 04

Il sottoscritto Dott. Bruno De Filippis , nella qualità di dirigente della UOD 04, della Direzione Generale 14, Dipartimento 55, alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla stessa Unità Dirigenziale e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nella relazione che segue, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa a mezzo di sottoscrizione della presente

**ATTESTA**

quanto segue:

**Generalità dei creditori:**

**Avvocati:** **Laudadio** Maria Laura Rita c.f. **LDDMLR61C62B180L Tubelli** Antonia c.f. **TBLNTN73B66F839S** Via F. Caracciolo, 15 Napoli

**Oggetto della spesa:** spese di giudizio

**Tipologia del debito fuori bilancio:** Sentenza-Atto stragiudiziale di diffida

**Relazione sulla formazione del debito fuori bilancio:**

L'Ufficio Ricezione Atti Giudiziari ha trasmesso alla D.G. per le Risorse Umane (14), U.O.D. 04, l'atto di diffida (acquisito al protocollo della UOD 04 il 11/11/2016 con n. 750183) del dott. Allocca Giuseppe per l'ottemperanza alla sentenza n. 7860/2016 resa dal Tribunale di Napoli-Sez. Lavoro pronunciata il 27/10/2016 e notificata, a questa Amministrazione, il 15/11/2016. Col predetto atto si diffida l'Amministrazione regionale a porre in essere ogni attività amministrativa tesa alla "ripetizione" della procedura di conferimento di incarichi dirigenziali relativamente alle Strutture di Direzione Generale per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, di Staff e di Direzione all'U.O.D. Servizi Territoriali di Salerno, così come stabilito dal Giudice del Lavoro del Tribunale di Napoli con la sentenza n. 7860/2016, che in parziale accoglimento della domanda attorea, ha dichiarato, tra l'altro, l'illegittimità degli atti di conferimento al ricorrente dell'incarico di Vicariato ai Fondi Regionali Nazionali e Comunitari (UOD 03) nell'ambito della Direzione Generale per L'Ambiente e L'Ecosistema, così come ampiamente specificato in parte motiva e nello stesso dispositivo del predetto giudicato.



Il Tribunale di Napoli, ha, altresì, compensato le spese di lite nella misura della metà e ha condannato la Regione Campania al pagamento del residuo liquidato in complessivi € 2.400,00, oltre spese di contributo unificato di € 225,00, rimborso spese generali al 15% IVA e CPA come per legge, con attribuzione in favore di procuratori di parte ricorrente

L' Unità Operativa Dirigenziale 04, per ottemperare alle disposizioni impartite dal Presidente della Giunta con nota prot. n. 13919/UDCP/GAB del 09/09/2015, successivamente confermata e integrata con nota prot.n.19163/UDCP/GAB/VCG2 del 16.11.2015 e quindi consentire allo scrivente Ufficio la definizione del procedimento di riconoscimento del debito fuori bilancio inerente la sentenza in oggetto indicata, con nota prot. n. 773191 del 25/11/2016, ha chiesto alla U.O.D. 03 della Direzione Generale delle Risorse Umane, di fornire le notizie idonee per soddisfare quanto disposto nelle predette note presidenziali;

Vista la predetta nota non ancora riscontrata alla data odierna, si provvede autonomamente in conformità alla Direttiva Presidenziale prot. 19163/2015, a relazionare in merito alla vicenda fattuale alla base del giudicato in oggetto:

" Con la sentenza n.7860 del 27/10/2016 il Tribunale di Napoli-Sez. Lav.-, in parziale accoglimento del ricorso promosso del dott. Allocca Giuseppe ha statuito *"l'illegittimità degli atti di conferimento al ricorrente dell'incarico di Vicario ai Fondi Regionali Nazionali e Comunitari UOD 03 della Direzione Generale per l'ambiente e l'Ecosistema e, ad interim, la Direzione della UOD 12 - Attuazione e Monitoraggio degli interventi per il Miglioramento e Sostenibilità del ciclo dei rifiuti.....nonché degli atti di conferimento degli incarichi corrispondenti alla Direzione generale per le Politiche Agricole e Forestali (conferito a Diasco Filippo); allo Staff (conferito a Carotenuto Antonio) e alla UOD territoriale Salerno (conferito a Russo Giuseppe)"*.

Il giudicato appena citato ha, per l'effetto, ordinato alla resistente Regione Campania di *"ripetere la procedura di conferimento degli incarichi dirigenziali limitatamente alle strutture di Direzione generale per le Politiche Agricole Alimentari e Forestali, di Staff e di direzione dell'UOD servizi Territoriali di Salerno"*.

Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Napoli nel compensare nella misura della metà le spese di lite ha condannato la Regione al pagamento della somma così determinata in complessivi Euro 2.400,00, oltre spese di contributo unificato ed accessori previsti per legge.

Con atto di diffida regolarmente notificato a questa Amministrazione regionale in data 16 novembre 2016, l'istante dott. Giuseppe Allocca ha formalmente *diffidato* lo stesso Ente ad ottemperare alla sentenza in premessa specificata, e, per l'effetto, a porre in essere ogni attività utile tesa alla *"ripetizione"* della *procedura di conferimento degli incarichi in argomento*, così come ampiamente specificato nella parte motiva della sopra menzionata statuizione.

Con l'atto stragiudiziale testé menzionato il dott. Allocca ha assegnato, per gli adempimenti richiesti, giorni 30 dalla ricezione di detta diffida, con l'avvertenza che elasso infruttuosamente tale termine saranno adite le competenti Autorità Giudiziarie per la tutela dei propri diritti finanche di natura risarcitoria".

Questo Ufficio, come disposto dalla deliberazione G.R. n.1731 del 30.10.2006 ha provveduto a completare l'istruttoria per il riconoscimento dei debiti fuori bilancio, redigendo la scheda di rilevazione di parte debitoria;



Giunta Regionale della Campania

Allegato 15  
(Punto 3 del dispositivo)

**Tipo ed estremi dei documenti comprovanti il credito:**

- Sentenza n. 7860/2016 del Tribunale di Napoli pronunciata il 27/10/2016 e notificata, a questa Amministrazione, il 15/11/2016-Atto stragiudiziale di diffida

**TOTALE DEBITO**

**€. 3.726,89**

- Competenze per spese di giudizio Avv.ti **Laudadio** Maria Laura Rita e **Tubelli** Antonia  
€. 3.726,89

Sulla base degli elementi documentali disponibili e controllati

**ATTESTA**

altresì che:

- trattasi di obbligo di pagamento da includersi fra i debiti fuori bilancio di cui all'art. 47 commi 3 e 5 L.R. 7/2002, derivante da pronuncia di condanna ex art. 431 c.p.c.;
- saranno assolti gli adempimenti di cui all'art. 23 co. 5 L. 289/2002.

**Allega in copia la seguente documentazione :**

- Sentenza n. 7860/2016 del Tribunale di Napoli pronunciata il 27/10/2016 e notificata, a questa Amministrazione, il 15/11/2016-Atto stragiudiziale di diffida
- prospetto di calcolo competenze legali

Napoli, 29/03/2017

Il responsabile della P.O.  
dott. Giuseppe Vanniello

Il Dirigente  
dott. Bruno De Filippis



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, in persona della d.ssa Monica Galante, ha pronunciato la seguente sentenza all'udienza di discussione del 27/10/2016 nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi di lavoro al n. 9378 / 2014

TRA

**ALLOCCA GIUSEPPE**, nato a Napoli il 18/08/1955, rapp.to e difeso, giusta procura a margine del ricorso, dall'avv. Maria Laura Rita Laudadio e dall'avv. Antonia Tubelli, con i quali elett.te domicilia in Napoli alla via F. Caracciolo n. 15;

Ricorrente

CONTRO

**REGIONE CAMPANIA**, in persona del Presidente *pro tempore* della Giunta Regionale, rapp.ta e difesa dall'avv. A. Di Lascio, giusta procura generale alle liti, con la stessa elettivamente domiciliata in Napoli alla via Santa Lucia n. 81;

Convenuta

E

**RUSSO GIUSEPPE, CAROTENUTO ANTONIO e DIASCO FILIPPO**

Convenuti contumaci

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

ex artt. 132 e 429 c.p.c. lette in udienza

OGGETTO: conferimento di incarico dirigenziale e risarcimento del danno.

1.

Con ricorso depositato il 9.4.2014, il ricorrente in epigrafe indicato – premesso di essere dirigente della Regione Campania con profilo esperienziale di grande rilievo nei ruoli della Dirigenza della Regione Campania e di altri Enti pubblici – deduceva che con nota prot. n. 2012/0954507 del 27.12.2012 erano state diramate le indicazioni relative alle modalità di partecipazione all'interpello per il conferimento degli incarichi dirigenziali, indetto con avviso interno del 28.12.2012.

Il ricorrente aveva preso parte all'interpello ed inoltrato formale domanda con allegazione dei suoi dati curriculari ed indicazione, in coerenza con il proprio profilo esperienziale e professionale, di n. 5 preferenze nelle seguenti direzioni e/o uffici: a) Direzione generale per le Politiche Agricole Alimentari e Forestali; b) Staff; c) UOD territoriale di Avellino; d) UOD territoriale Salerno; e) UOD Ufficio Centrale Controllo Feasr.

Costituita la Commissione preposta alla valutazione e conferimento degli incarichi dirigenziali ex art. 9 lett. B) del Disciplinare di cui alla delibera della G.R. n. 661 del 13.11.2012 (che ha modificato la delibera n. 479 del 10.9.2012), la Giunta Regionale, nella

Come provato dalle schede di valutazione, il ricorrente e i dott.ri Antonio Carotenuto, Filippo Diasco e Giuseppe Russo erano tutti posti su un quoziente numerico che oscilla tra 6,8 e 2,4, sebbene questi ultimi fossero stati preferiti per il conferimento delle direzioni opzionate, pur riportando una valutazione per livello di complessità delle strutture ricoperte nel precedente ordinamento di “elevato” ovvero “medio”, a fronte di una valutazione di “molto elevato” conseguita dall’istante.

Sulla scorta dei rilievi svolti, il ricorrente agiva, quindi, in giudizio per sentir accogliere le seguenti conclusioni:

- a) Accertare e dichiarare l’illegittimità della Delibera di G.R.C. n. 488/2013 del 31.10.2013 in *parte qua* conferisce al dott. Giuseppe Allocca il Vicariato ai Fondi Regionali Nazionali e Comunitari – U.O.D. 3 nell’ambito della Direzione Generale per l’Ambiente e l’Ecosistema e, ad interim, la Direzione del U.O.D. 12 – Attuazione e Monitoraggio degli interventi per il Miglioramento e Sostenibilità del ciclo dei rifiuti, in difetto di motivazione e in distonia con il profilo culturale ed esperienziale del ricorrente;
- b) Accertare e dichiarare l’illegittimità delle valutazioni effettuate dalla Commissione preposta alla valutazione degli aspiranti agli incarichi dirigenziali relativamente alla posizione del ricorrente, ed in particolare per omessa attribuzione del punteggio per la partecipazione a seminari organizzati da strutture pubbliche o private - Corso svolto presso la Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione (lett. f.2 art. 5 disciplinare), nonché per la mancata attribuzione di punti 2 per l’abilitazione professionale quale Revisore contabile ai sensi dell’art. 8 L. n. 132/77 ovvero quale Giornalista pubblicista presso l’Ordine Regionale della Campania dal 08.03.1984 tess. n. 080595 (lett. f. 3 art. 5 disciplinare);
- c) Accertare e dichiarare l’illegittimità delle valutazioni effettuate dalla Commissione preposta alla valutazione degli aspiranti agli incarichi dirigenziali relativamente alla posizione del ricorrente, ed in particolare per omessa attribuzione del punteggio per incarichi dirigenziali ricoperti, segnatamente, (i) ruolo di coordinatore ad interim del Settore Tecnico Amministrativo Provinciale Forestale di Sant’Angelo dei Lombardi e del Settore Foreste svolto dal ricorrente dal 01.01.2009 al 27.12.2009; (ii) ruolo di Dirigente titolare del settore Bilancio e Credito Agrario dal 08.08.2006 al 01.12.2007; (iii) ruolo di Dirigente del Settore ad interim;
- d) Accertare e dichiarare l’illegittimità della Delibera di G.R.C. n. 427/2013 del 27.09.2013 in *parte qua* pretermette dal novero degli affidatari di incarichi di direzione generale e di direzione di staff il dott. Allocca in difetto di motivazione e relativamente all’incarico di Direzione generale per le Politiche Agricole Alimentari e Forestali, prima opzione del ricorrente coerente con il profilo professionale ed esperienziale dello stesso;
- e) Accertare e dichiarare l’illegittimità del conferimento della Direzione Generale per le Politiche Agricole Alimentari e Forestali, prima scelta del ricorrente perché coerente con il proprio profilo, al dott. Filippo Diasco per un punteggio di 6,3 e una valutazione relativa al “livello di complessità della struttura” “*elevata*”;
- f) Accertare e dichiarare l’illegittimità del conferimento dell’incarico di Staff, seconda opzione del dott. Allocca, al dott. Antonio Carotenuto per un punteggio di 6,8, un giudizio di “distinto” e una valutazione di “elevato”;
- g) Accertare e dichiarare l’illegittimità del conferimento dell’UOD Servizi Territoriali di Salerno, direzione opzionata, tra le altre, dal ricorrente, al dott. Giuseppe Russo per un punteggio di 2,4, per un giudizio sintetico di “buono” e una valutazione per livello di complessità delle strutture ricoperte di “medio”;
- h) Conseguentemente, previa disapplicazione delle delibere n. 427/2013 e n. 488/2013 e dei successivi Decreti di conferimento, ove adottati, ai sensi e per gli effetti dell’art. 63 D.lgs n. 165/2001 ss.mm.ii., ordinare all’Amministrazione Regionale la ripetizione della procedura

Anche la pacifica giurisprudenza della Corte di Cassazione riconosce alla qualifica dirigenziale nel lavoro pubblico soltanto l'attitudine professionale all'assunzione di incarichi dirigenziali di qualunque tipo (v. per tutte Cass. 22 novembre 2004, n. 23760).

D'altro canto, si ritiene che in materia di incarichi dirigenziali il legislatore abbia attribuito al datore di lavoro pubblico ampia potestà discrezionale sia nel non avvalersi di un determinato dipendente pur in possesso di tale qualifica, mettendolo così a disposizione, sia nella scelta dei soggetti ai quali conferire incarichi dirigenziali; rispetto a tale potestà discrezionale la posizione soggettiva del dirigente aspirante all'incarico non può atteggiarsi come diritto soggettivo pieno, bensì come interesse legittimo di diritto privato, da riportare, quanto alla tutela giudiziaria, nella più ampia categoria dei "diritti" di cui all'art. 2907 cod. civ.. La tutela di tale posizione giuridica soggettiva, affidata al giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro, non è dissimile da quella già riconosciuta al partecipante ad una procedura di selezione concorsuale adottata dal datore di lavoro privato ed è estesa a tutte le garanzie procedurali di selezione previste dalla legge e dai contratti collettivi.

3.

Occorre, poi, prendere le mosse dalla qualificazione dello scorretto esercizio del potere di scelta dell'amministrazione come inadempimento contrattuale (Cass., 14 aprile 2008, n. 9814).

Infatti, le vicende relative a conferimenti di incarichi dirigenziali si svolgono tra soggetti legati da un contratto di lavoro che essi hanno precedentemente stipulato. Ad eccezione del caso dell'attribuzione dell'incarico a chi non sia un dirigente dell'amministrazione interessata, i due soggetti interessati dalle vicende del conferimento o della revoca di un incarico dirigenziale sono parti di un contratto e, precisamente, del contratto di lavoro subordinato da essi sottoscritto al momento dell'assunzione del dirigente. Quel contratto è fonte di diritti ed obblighi per le due parti. In particolare, il dirigente (come qualsiasi altro lavoratore subordinato) ha diritto di eseguire la propria prestazione lavorativa e la pubblica amministrazione ha l'obbligo di attribuirgli le relative mansioni.

Vero è che il dirigente non vanta il diritto a ricevere proprio uno specifico incarico, ma è altrettanto certo che, se il potere di scelta dell'incarico che di volta in volta gli deve essere attribuito sia oggetto di una disciplina che imponga, ad esempio, il rispetto di determinati criteri o procedure o forme, il dirigente interessato dalla scelta dell'amministrazione ha diritto a che quest'ultima eserciti quel potere nel rispetto della predetta disciplina.

Tale diritto ha fonte contrattuale, perché rientra nel programma negoziale che la pubblica amministrazione deve attuare in forza della stipulazione del contratto di lavoro dirigenziale con l'obbligo di conferire gli incarichi nel rispetto delle regole stabilite dalla legge. Non diversamente da come, in sede di attribuzione di mansioni ai propri dipendenti, il datore di lavoro è vincolato dall'art. 2103 c.c. e così come lo stesso datore di lavoro pubblico, nell'assegnazione delle mansioni al personale non dirigenziale, deve rispettare l'art. 52 d. lgs. n. 165 del 2001, alla stessa maniera le norme disciplinanti la fase del conferimento degli incarichi dirigenziali costituiscono un segmento della disciplina del rapporto di lavoro dei dirigenti pubblici e la loro violazione da parte dell'Amministrazione costituisce inadempimento contrattuale.

Ed allora, dal giudice del lavoro può essere ottenuto anzitutto l'accertamento di tale inadempimento.

Inoltre, nelle ipotesi che qui interessano, l'obbligazione che la p.a. non adempie è quella di conferire l'incarico nel rispetto delle norme che vincolano tale sua attività. Ne consegue che ciò che si può chiedere al giudice è la condanna dell'ente pubblico a ripetere le operazioni di scelta del dirigente cui attribuire l'incarico (previa la declaratoria di nullità dell'originario provvedimento).

*ai programmi assegnati ed ai risultati conseguiti; d) esperienza maturata in incarichi dirigenziali anche presso altre amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgvo n. 165/01 e successive modificazioni ed integrazioni, nelle materie oggetto dell'incarico da conferire, nonché quelle maturate con amministrazioni pubbliche estere o nel settore privato in materie attinenti all'incarico da conferire; e) valorizzazione dell'innovazione amministrativa, anche in relazione alle esigenze di adeguamento dell'ordinamento regionale al nuovo assetto costituzionale della Repubblica ed alla evoluzione delle politiche pubbliche e del quadro normativo istituzionale dell'Unione Europea; f) titolo di studio ed eventuali specializzazioni ed abilitazioni professionali in materia, coerenti con l'incarico da ricoprire".*

E' indubitabile che gli atti di conferimento degli incarichi dirigenziali sono ascrivibili alla categoria degli atti negoziali e non a quella degli atti amministrativi: hanno, cioè, carattere privatistico e ad essi si applicano le norme del codice civile in tema di esercizi dei poteri del privato datore di lavoro.

In materia, la giurisprudenza della Corte di Cassazione ha elaborato, nel tempo, i seguenti principi:

- a) gli atti di conferimento di incarichi dirigenziali rivestono la natura di determinazioni negoziali assunte dall'amministrazione con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro e le norme contenute nel D.Lgvo n. 165/01, art. 19, c.1, obbligano l'amministrazione datrice di lavoro al rispetto dei criteri di massima in esse indicati, anche per il tramite delle clausole generali di correttezza e buona fede di cui agli artt.1175 e 1375 c.c., applicabili alla stregua dei principi di imparzialità e di buon andamento di cui all' art.97 Cost., senza che la predeterminazione dei criteri di valutazione comporti un automatismo nella scelta, che resta rimessa alla discrezionalità del datore di lavoro (sia pure con il vincolo del rispetto di determinati elementi sui quali la selezione deve fondarsi), al quale non può sostituirsi il giudice, salvo che non si tratti di attività vincolata e non discrezionale (Cass. n. 20979/2009; 18972/2015);
- b) comunque, gli artt. 1175 e 1375 c.c. applicabili alla stregua dei principi di imparzialità e di buon andamento, di cui all'art. 97 Cost., obbligano la P.A. a valutazioni anche comparative, all'adozione di adeguate forme di partecipazione ai processi decisionali e ad esternare le ragioni giustificatrici delle scelte, sicché ove l'amministrazione non abbia fornito nessun elemento circa i criteri e le motivazioni seguiti nella scelta dei dirigenti ritenuti maggiormente idonei agli incarichi da conferire, è configurabile inadempimento contrattuale, suscettibile di produrre danno risarcibile (Cass. n. 7495 del 14/04/2015; Sez. U, sent. n. 21671 del 23/09/2013; 21088/10; Cass n. 9814/2008);
- c) pur non essendo configurabile un diritto soggettivo a conservare - o ad ottenere - un determinato incarico di funzione dirigenziale, tuttavia, in sede giudiziale va controllato che il mancato rinnovo - o il mancato conferimento - dell'incarico stesso sia avvenuto nel rispetto delle garanzie procedurali previste, nonché con l'osservanza delle regole di correttezza e buona fede (Cass. n. 5025/09).

Inoltre, non pare lecito spingersi fino a sostenere che la scelta del dirigente cui conferire l'incarico debba avvenire nel solo ambito delle disponibilità manifestate. L'art 19 D.Lgs 165/2001 pone, infatti, a carico della amministrazione soltanto un onere di valutazione delle disponibilità senza condizionarne la scelta al consenso dell'interessato; vi è piuttosto una specificazione dell' obbligo di correttezza sicché deve ritenersi che la amministrazione sia obbligata ad esplicitare le ragioni per le quali la disponibilità manifestata da chi si candida ad un diverso incarico sia stata valutata e non accolta.

d'altronde, già riconosciuto dalla Commissione nel verbale n. 8 del 5.7.2013 (con punteggio pari a 6,8) che ha rettificato alcuni dei punteggi riconosciuti nel precedente verbale n. 7 del 21.6.13 (ove erano riconosciuti punti 6,4). E', dunque, priva di fondamento la deduzione attorea relativa alla mancata assegnazione di punti 2 per la partecipazione a seminari organizzati da strutture pubbliche e/o private e da scuole di specializzazione di cui al punto f2.

7

Alle medesime conclusioni deve giungersi in merito alla censura attorea relativa alla mancata attribuzione di punti 2 per le abilitazioni professionali quale Revisore contabile ai sensi dell'art. 8 l n. 132/77 e quale Giornalista pubblicista presso l'Ordine Regionale della Campania dal 08.03.1984 tess. n. 080595. Nella specie, l'istante ha ritenuto che erroneamente la Commissione abbia assegnato 2 punti (in luogo di 4), prendendo in considerazione solo un'abilitazione.

Tale richiesta è infondata, atteso che – come già indicato - in riferimento alla lettera f, la Commissione, nel verbale n. 5 del 30.5.2013, ha esplicitato che il punteggio di 2 è assegnato *“per ciascun item, fino ad un massimo di 10”* e, dunque, per le abilitazioni di cui al punto f5 è conseguibile un punteggio di 2 punti, a prescindere dal numero delle abilitazioni medesime.

8

Si consideri, inoltre, che nel verbale n. 5 del 30.5.13 è previsto che dalla media dei punteggi attribuiti alle lettere c, d, e, f, la Commissione adotterà il giudizio di distinto per punti da 5 a 7, cosa che correttamente è avvenuta nella specie.

9

Quanto poi alla lettera c) dell'art 5 del disciplinare, relativo alle valutazioni relative ai precedenti incarichi di funzione dirigenziale, rispetto ai programmi assegnati e ai risultati conseguiti, la Commissione, nel verbale citato n. 5 del 30.5.2013, ha stabilito che le valutazioni debbano riguardare il triennio 2009-2011, articolato in tre fasce, computando i valori di 8 (da 60 a 79), 9 (da 80 a 99) e 10 (da 100 a 120); la valutazione finale sarà poi espressa dalla media delle valutazioni del triennio in esame.

Nel caso di specie, l'istante ha lamentato l'omessa valutazione dei seguenti incarichi: a) di coordinatore ad interim del Settore Tecnico Amministrativo Provinciale Forestale di Sant'Angelo dei Lombardi e del Settore Foreste svolto dal 01.01.2009 al 27.12.2009; b) di Dirigente titolare del settore Bilancio e Credito Agrario dal 08.08.2006 al 01.12.2007; c) il ruolo di Dirigente del Settore ad interim.

Ebbene, premesso che l'incarico sub b) non rientra nel triennio preso in considerazione dalla Commissione (in quanto precedente a triennio 2009 – 2011) e che l'incarico sub c) non è specificato in modo chiaro, in difetto di individuazione dell'anno, deve rilevarsi come la Commissione abbia valutato l'anno 2009 attribuendo il punteggio di 9: che vi sia stata un'omessa valutazione dell'incarico sub a) non è chiaro né che, in tal caso, il punteggio dell'anno 2009 sarebbe stato modificato. La censura attorea non è, dunque, fondata.

10

Attesa l'assenza di motivazione, risulta provata la violazione dell'art 19, comma 1 bis, D.Lgs 165/2001 applicabile alla fattispecie per cui è causa in virtù del richiamo operato dall'art. 5 del disciplinare (di cui alla delibera della G.R. n. 661 del 13.11.2012).

Passando dall'ambito del sindacato giudiziale a quello dei provvedimenti che possono essere chiesti al giudice, deve prendersi le mosse dalla qualificazione dello scorretto esercizio del potere di scelta dell'Amministrazione come inadempimento contrattuale (così anche Cass., sez. lav., 14 aprile 2008, n. 9814, *cit.*; Cass., sez. lav., 23 settembre 2013, n. 27000).

Nel caso di specie, risulta decisivo rilevare come il qui disposto annullamento della procedura di conferimento dell'incarico e l'obbligo di ripetizione della stessa nel rispetto delle regole rappresentano di per sé una forma di risarcimento in forma specifica, che esclude altre forme di risarcimento.

In tali termini, Cass. 17.7.2007 nr. 15947, che si adatta perfettamente al caso che ci occupa, ancorché si riferisca ad un appalto e non ad una procedura di conferimento di incarico: *“in caso di annullamento di illegittima aggiudicazione, il rinnovo della gara, con la partecipazione dell'impresa ricorrente, costituisce risarcimento in forma specifica della chance di successo. Proprio in ragione dell'accoglimento del ricorso e dell'annullamento dei provvedimenti impugnati, e in particolare della aggiudicazione della gara in favore di altra partecipante, il danno subito dalla società ricorrente risulta risarcito in forma specifica, con il connesso effetto conformativo della rinnovazione parziale delle operazioni di gara, onde non può accogliersi la domanda risarcitoria per equivalente, non potendosi, peraltro, sino all'esito della rinnovazione della gara, nemmeno prospettare la sussistenza di un danno risarcibile (cfr. Cons. Stato, 6<sup>a</sup> Sez., 4 settembre 2002, n. 4435, Cons. Stato, 6<sup>a</sup> Sez., 18 dicembre 2001, n. 6281).*

*In altri termini, essendo l'azione costitutiva diretta all'annullamento dell'atto lesivo in rapporto di necessaria pregiudizialità con l'azione di condanna al risarcimento del danno ad esso conseguente, non può non tenersi conto degli effetti dell'annullamento giurisdizionale dell'atto illegittimo della procedura selettiva costituito dal provvedimento di aggiudicazione al concorrente; ogni qualvolta sia possibile procedere alla ripetizione delle operazioni di gara per l'affidamento dei lavori, gli effetti caducatorio e conformativo che discendono dal giudicato di annullamento opereranno un integrale risarcimento del danno in forma specifica a favore del ricorrente, riammesso a giocarsi le proprie chance di aggiudicazione della gara nell'ambito della procedura selettiva rinnovata.*

*La tutela del ricorrente è, dunque, affidata in primo luogo agli effetti immediati e diretti di natura cassatoria e, in via indiretta e mediata, agli ulteriori effetti conformativi del successivo riesercizio del potere; il risarcimento del danno per equivalente costituisce un rimedio sussidiario e residuale, al quale si può ricorrere se e in quanto quello ripristinatorio non abbia potuto conseguire risultati soddisfattivi. La reintegrazione in forma specifica viene considerata, quindi, la forma tipica di tutela dell'interesse legittimo. Considerando la chance come possibilità concreta di un risultato favorevole, la rinnovazione della gara assicura il pieno ristoro della sua perdita; al più, potranno essere richiesti, ma solo al termine della gara rinnovata e ove risulti l'aggiudicazione a favore del ricorrente, i danni per il ritardo.*

*In sintesi, in un appalto pubblico la chance di vittoria della impresa illegittimamente esclusa deve, ove possibile (quando, cioè, l'appalto non abbia già avuto esecuzione), essere ristorata in forma specifica, mediante rinnovo delle operazioni di gara; se all'esito del rinnovo l'impresa risulti vincitrice, ma non possa aggiudicarsi l'appalto perché lo stesso nel frattempo è stato già eseguito, sarà dovuto il risarcimento per equivalente, sia del danno emergente (costi di partecipazione alla gara), sia del lucro cessante (mancato utile)”.*

La domanda risarcitoria in esame va, pertanto, rigettata.

14

L'accoglimento parziale della domanda determina la compensazione delle spese nella misura della metà, con condanna della Regione convenuta al pagamento del residuo nella misura liquidata in dispositivo.

La non imputabilità ai convenuti contumaci Russo Giuseppe, Carotenuto Antonio e Diasco Filippo degli accertati vizi procedimentali giustifica la compensazione integrale delle spese nei loro confronti.

**RELATA DI NOTIFICA L. 21/01/1994 N. 53**


L'anno **duemilasedici** il giorno **15** del mese di **novembre** ad istanza del dott. Allocca con il domicilio indicato in epigrafe, io sottoscritto avv. Maria Laura Rita Laudadio, con studio in Napoli alla Via F. Caracciolo n. 15 autorizzato dal Consiglio dell'Ordine con delibera del 16/10/2007 ad avvalermi della facoltà di notifica a norma dell'art. 7 della L. n. 53 del 21/01/94 previa annotazione al numero 274 ho notificato l'atto che precede mediante spedizione a mezzo plico raccomandato a cura dell'Ufficio Postale di Napoli:

- 1) Alla **Regione Campania**, in persona del legale rapp.te, il Presidente della Giunta Regionale, dom.to Per la carica in Napoli alla via Santa Lucia, 81

Per vidimazione

Per autentica

avv. Maria Laura Rita Laudadio




REGIONE CAMPANIA

Prot. 2016. 0750183 17/11/2016 10,39

Mitt. : AVV LAUDADIO MARIA LAURA

Ass. : 551404 UOD Contenzioso lavoro in coll...

Classifica : 7.1.18. Fascicolo : 4 del 2016



COPIA

➤ ALLA REGIONE CAMPANIA, IN PERSONA DEL LEGALE  
RAPP. TE, IL PRESIDENTE P.T.;

UdA 03  
UOD 04  
16/11  
CP

**ATTO DI DIFFIDA**

Nell'interesse del dott. **Giuseppe Allocca** nato a Napoli il 18/08/1955 e residente in Saviano alla via Fratelli Tufano n. 9. CF: LLCGPP55M18F839S, assistito nella presente procedura stragiudiziale dall'avv. Maria Laura Laudadio (PEC: [marialauraritalaudadio@avvocatinapoli.legalmail.it](mailto:marialauraritalaudadio@avvocatinapoli.legalmail.it) - C.F.: LDDMLR61C62B180L) e dall'Avv. Antonia Tubelli (C.F.: TBLNTN73B66F839S - PEC: [antoniaturbelli@legalmail.it](mailto:antoniaturbelli@legalmail.it)) con i quali elegge domicilio in Napoli, alla via F. Caracciolo n. 15, dove è possibile ricevere ogni eventuale comunicazione al seguente numero di fax 081.682855, nonché al seguente indirizzo PEC: [antoniaturbelli@avvocatinapoli.legalmail.it](mailto:antoniaturbelli@avvocatinapoli.legalmail.it).

**PREMESSO CHE**

- Il dott. Giuseppe Allocca, è dirigente della Regione Campania, già affidatario dell'incarico di Coordinatore Area Generale "Sviluppo Attività Settore Primario" - Dirigente del Settore T.A.P. Alimentazione di Napoli dell'AGC 11 Coordinatore ad interim "Area Generale 12 Sviluppo Economico".
- Con ricorso rg.n. 9378/2014 proposto innanzi al Tribunale del Lavoro di Napoli, l'istante ha contestato gli esiti della procedura posta in essere dalla Regione Campania con avviso di interpello del 28.12.2012, e segnatamente, la illogica, irragionevole e immotivata scelta di conferimento dell'incarico affidato, giusta Delibera di G.R.C. n. 488 del 31.10.2013 pubblicata su BURC n. 62 del 12.11.2013 - oggetto di domanda di di-

sapplicazione -, di “Vicariato ai Fondi Regionali Nazionali e Comunitari – UOD 3 nell’ambito della Direzione Generale per l’Ambiente e l’Ecosistema e, ad interim, la Direzione del UOD 12 – Attuazione e Monitoraggio degli interventi per il Miglioramento e Sostenibilità del ciclo dei rifiuti”.

- Con sentenza n. 7860 del 27.10.2016 il Tribunale di Napoli, in persona del G.d.L. dott.ssa Monica Galante ha accolto il ricorso del dott. Allocca statuendo *“l’illegittimità degli atti di conferimento al ricorrente dell’incarico di Vicariato ai Fondi Regionali Nazionali e Comunitari – UOD 3 nell’ambito della Direzione Generale per l’Ambiente e l’Ecosistema e, ad interim, la Direzione del UOD 12 – Attuazione e Monitoraggio degli interventi per il Miglioramento e Sostenibilità del ciclo dei rifiuti nonché degli atti di conferimento degli incarichi corrispondenti alla Direzione generale per le Politiche Agricole Alimentari e Forestali (conferito a Diasco Filippo); allo Staff (conferito a Carotenuto Antonio) e alla UOD territoriale Salerno (conferito a Russo Giuseppe)”*;
- La sentenza – che si allega alla presente – reca, per l’effetto, preciso ordine *“alla resistente di ripetere la procedura di conferimento degli incarichi dirigenziali limitatamente alle strutture di Direzione Generale per le Politiche Agricole Alimentari e Forestali, di Staff e di direzione dell’UOD Servizi Territoriali di Salerno”*;

#### **CONSIDERATO CHE**

- La statuizione del Tribunale di Napoli, aderendo alle deduzioni e tesi prospettate dal dott. Allocca, è inequivoca nel sanzionare d’illegittimità la procedura di interpello e, per essa, la scelta di conferimento della Regio-

ne Campania, chiarendo: "Vero è che il dirigente non vanta il diritto a ricevere proprio uno specifico incarico, ma è altrettanto certo che, se il potere di scelta dell'incarico che di volta in volta gli deve essere attribuito sia oggetto di una disciplina che imponga, ad esempio, il rispetto di determinati criteri o procedure o forme, il dirigente interessato dalla scelta dell'amministrazione ha diritto a che quest'ultima eserciti quel potere nel rispetto della predetta disciplina. Tale diritto ha fonte contrattuale, perché rientra nel programma negoziale che la pubblica amministrazione deve attuare in forza della stipulazione del contratto di lavoro dirigenziale con l'obbligo di conferire gli incarichi nel rispetto delle regole stabilite dalla legge. Non diversamente da come, in sede di attribuzione di mansioni ai propri dipendenti, il datore di lavoro è vincolato dall'art. 2103 c.c. e così come lo stesso datore di lavoro pubblico, nell'assegnazione delle mansioni al personale non dirigenziale, deve rispettare l'art. 52 d. lgs. n. 165 del 2001, alla stessa maniera le norme disciplinanti la fase del conferimento degli incarichi dirigenziali costituiscono un segmento della disciplina del rapporto di lavoro dei dirigenti pubblici e la loro violazione da parte dell'Amministrazione costituisce inadempimento contrattuale."

- Da ciò, la conclusione per cui "Attesa l'assenza di motivazione, risulta provata la violazione dell'art 19, comma 1 bis, D.Lgs 165/2001 applicabile alla fattispecie per cui è causa in virtù del richiamo operato dall'art. 5 del disciplinare (di cui alla delibera della G.R. n. 661 del 13.11.2012).";

- Con conseguente “riconoscimento alla parte ricorrente della invocata tutela in forma specifica con la condanna dell’Ente pubblico a ripetere le operazioni di scelta limitatamente alle strutture di Direzione Generale per le Politiche Agricole Alimentari e Forestali, di Staff e di Direzione all’U.O.D. Servizi Territoriali di Salerno” (cfr. in termini Tribunale di Napoli – Sezioni Lavoro e Previdenza – sent. n. 7860 del 27.10.2016);

#### RILEVATO CHE

- È obbligo dell’Amministrazione conformarsi alla pronuncia del Tribunale del Lavoro che individua accertamento di merito definito con sentenza immediatamente esecutiva e con piena attitudine a divenire cosa giudicata;
- È dunque obbligo della Regione Campania ottemperare al comando giudiziale con “ripetizione” della procedura di conferimento di incarichi dirigenziali relativamente alle strutture “di Direzione Generale per le Politiche Agricole Alimentari e Forestali, di Staff e di Direzione all’U.O.D. Servizi Territoriali di Salerno”;
- E tanto, nel rigoroso rispetto dei criteri e principi enucleati dal Giudice del Lavoro, ossia in conformità all’art. 19, c.1 bis, D.Lvo 165/01 accertato applicabile in forza del richiamo contenuto nell’atto normativo regionale, segnatamente all’art. 5 disciplinare ex D.G.R.C. 479/2012 e ss.mm.ii.;
- Da ciò, si ripete, l’obbligo, giusta il comando giudiziale del Tribunale del Lavoro di Napoli gravante in capo all’Amministrazione Regionale di rinnovare la procedura di conferimento degli incarichi dirigenziali in relazione alle direzioni opzionate dal dott. Allocca, correlando, come im-

posto dal Tribunale, la valutazione da effettuarsi in sede di ripetizione alla "pesatura" dell'attività espletata, in termini di esperienza maturata, dai dirigenti in relazione all'incarico da assegnare.

Tanto premesso, considerato e rilevato, l'istante come sopra assistito, e domiciliato,

#### **DIFFIDA**

L'Amministrazione in indirizzo ad ottemperare **alla sentenza n. 7860/2016** resa dal Tribunale di Napoli Sezione Lavoro, in persona del GDL dott.ssa Galante - che si allega in copia- e pubblicata il 27.10.2016; e per l'effetto, a porre in essere ogni attività conformativa tesa alla "ripetizione" della procedura di conferimento di incarichi dirigenziali relativamente alle strutture "di Direzione Generale per le Politiche Agricole Alimentari e Forestali, di Staff e di Direzione all'U.O.D. Servizi Territoriali di Salerno"

Si assegna, per gli adempimenti richiesti, il **termine di gg. 30** dalla presente, elasso infruttuosamente il quale si adiranno le competenti A.G. per la tutela dei propri diritti e/o interessi finanche di natura risarcitoria.

Avv. Maria Laura Laudadio

Avv. Antonia Tubelli

**Sentenza del Tribunale di Napoli -Sez. Lav.-  
 Numero 7860/2016  
 Dip. Giuseppe Allocca  
 Avv.ti Laudadio M.L. e Tubelli Antonia**

Diritti e onorari			2.400,00
spese generali	15,00%	2.400,00	<u>360,00</u>
			2.760,00
CPA	4%	2.760,00	<u>110,40</u>
			2.870,40
IVA	22%	2.870,40	631,49
<b>TOTALE FATTURA</b>			<b>3.501,89</b>
RITENUTA	20%	2.760,00	552,00
<b>NETTO A PAGARE</b>			<b>2.949,89</b>
Contributo Unificato stabilito in sentenza			225,00
<b>TOTALE FATTURA</b>		<b>3.501,89 +</b>	<b>225,00 = 3.726,89</b>
<b>NETTO A PAGARE</b>		<b>2.949,89 +</b>	<b>225,00 3174,89</b>